

*Consiglio Regionale della Puglia*

Proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza (approvata nella seduta del 27 settembre 2013)

“Completamento del processo in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) e alla legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica)

RELAZIONE

Sono note le difficoltà della giurisprudenza e della dottrina pubblicistica a fornire una definizione condivisa della natura giuridica dei gruppi politici, parlamentari e regionali.

La stessa Corte costituzionale ha dichiarato i Gruppi consiliari organi del Consiglio regionale, seppur caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale (sent. C. Cost. n. 187/1990, n. 298/2004 e n. 27/2008).

Si va affermando un nuovo filone interpretativo che, a livello normativo, dottrinale e giurisprudenziale, pone al centro non più la ricerca sulla natura giuridica dei Gruppi (che continua a dare adito a differenti ricostruzioni), bensì l'utilizzo delle risorse pubbliche ad essi destinate.

Il finanziamento ai Gruppi consiliari è stato disciplinato dal decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, è stato introdotto un nuovo sistema di controlli di natura collaborativa sui rendiconti dei Gruppi stessi da parte della Corte dei conti, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013,

Pur restando ferma l'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, che legittima il sistema di controlli sui finanziamenti ricevuti e assicura piena trasparenza e certezza al sistema, ai fini dello svolgimento delle attività diverse i Gruppi devono riconoscersi come formazioni associative di consiglieri regionali le cui ulteriori attività sono svolte in regime privatistico.

Si rende, pertanto, opportuno un intervento del legislatore regionale per fornire una stringente definizione della soggettività giuridica dei Gruppi consiliari.

Sempre al fine di completare il processo di adeguamento della legislazione regionale alle disposizioni recate dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, con la presente proposta di legge si provvede a definire in maniera più efficace la disciplina dell'esclusione dall'erogazione del vitalizio per i Consiglieri regionali di cui al comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 34/2012.

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

Proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza (approvata nella seduta del 27 settembre 2013)

“Completamento del processo in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) e alla legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica)

Art. 1

(Inserimento art. 01 nella l.r. 3/1994)

1. Prima dell'articolo 1 della legge regionale 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 01 (Natura giuridica dei Gruppi Consiliari)

1. I Gruppi consiliari sono organi interni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c) dello Statuto della Regione Puglia. Tale connotazione si estrinseca unicamente nell'espletamento delle attività istituzionali in seno al medesimo Consiglio regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono svolte in regime privatistico.”

Art. 2

(Modifiche art. 3 nella l.r. 34/2012)

1. All'art. 3 della legge regionale 34/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 7 è sostituito dal seguente: “ 7. Nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio o l'avente diritto al vitalizio siano condannati in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti al Libro II, Titolo II, del Codice Penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, per una durata pari a quella della interdizione stessa.”
 - b) dopo il comma 7 è inserito il seguente 7 bis:
“ 7 bis Il titolare o l'avente diritto all'assegno vitalizio condannato nei termini di cui al comma 7 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni dalla notifica



Consiglio Regionale della Puglia

della sentenza ai competenti uffici del Consiglio regionale, che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza.

Alleluia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Sessuato alla VII Commissione
Giudicare il 04/10/2013